

PENALE

Legittima la facoltà per la parte civile di impugnare il proscioglimento ai soli effetti civili

CORTE COSTITUZIONALE 12 LUGLIO 2019

Il giudice dell'impugnazione penale è chiamato, su richiesta della parte civile, a riesaminare, in caso di proscioglimento, il profilo della responsabilità penale dell'imputato, confermando o riformando, ai soli effetti civili, in mancanza d'altre impugnazioni, la sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado.

L'azione civile assume, nel procedimento penale, carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, sicché è destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla struttura e dalla funzione del processo penale, cioè dalle esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati ed alla rapida definizione dei processi.